Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **ROMA - Martedì, 26 febbraio 1929 - ANNO VII** **Numero 48**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsolo, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I., 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G..* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Organi, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto 6; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vitt. Em., 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vitt. Em., 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele & C.*, Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Vegganst le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 733.

LEGGE 17 gennaio 1929, n. 175.
Determinazione del peso massimo degli effetti postali da trasportarsi, per ogni viaggio, sulle linee aeree sovvenzionate dallo Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il peso degli effetti postali, da trasportarsi, per ogni viaggio, sulle linee aeree sovvenzionate dallo Stato, non deve oltrepassare un ottavo del carico utile dell'aeromobile.

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo s'estende alle convenzioni già stipulate per le linee aeree attualmente in esercizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 734.

LEGGE 17 gennaio 1929, n. 176.
Conversione in legge del R. decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2624, che approva le norme concernenti i corsi speciali di pilotaggio aereo e di osservazione aerea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2624, che approva le norme concernenti i corsi speciali di pilotaggio e di osservazione aerea, e che sopprime il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 141, riguardante i corsi premilitari di pilotaggio aereo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 735.

LEGGE 21 gennaio 1929, n. 67.
Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

PARTE PRIMA

MONOPOLIO DEL SALE.

TITOLO I.

ESTENSIONE DEL MONOPOLIO.

Art. 1.
Oggetto del monopolio.

La estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline, dalle miniere, la produzione di esso in qualunque altro modo, la raccolta, la importazione e la vendita del sale nel territorio del Regno soggetto a monopolio sono riservate allo Stato.

Art. 2.
Definizione del sale agli effetti fiscali.

Agli effetti delle leggi sui monopoli come di quelle doganali, è considerata come sale ogni miscela di sali solubili, nella quale il cloro sia in proporzioni maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento.

Ai soli effetti della importazione i prodotti che contengono cloruro di sodio in quantità superiore al 25 per cento sono assimilati al sale.

Art. 3.
Territorio soggetto al monopolio del sale.

Tutto il territorio del Regno è soggetto al monopolio del sale, fatta eccezione della Sicilia, Sardegna ed isole minori ad esse adiacenti, della provincia di Zara e dei comuni di Livigno e di Campione d'Intelvi.

TITOLO II.

DEROGHE AL MONOPOLIO DI PRODUZIONE.

Art. 4.
Estrazione e fabbricazione dei sali da parte di privati.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato può autorizzare la estrazione del sale dai giacimenti o dall'acqua di sor-

genti, nel territorio del Regno soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per industrie alle quali il sale è ceduto in esenzione da imposta.

Può anche essere autorizzata la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio del Regno soggetto a monopolio, purchè la vendita ne sia riservata esclusivamente all'Amministrazione dei monopoli di Stato, alle condizioni da essa stabilite volta per volta.

La coltivazione dei fondi saliferi affidata a privati nel territorio del Regno soggetto al monopolio deve essere esercitata secondo le norme speciali emanate dalla Direzione generale dei monopoli.

Art. 5.

Estrazione del sale a scopi terapeutici.

L'Amministrazione può autorizzare la estrazione, dalle acque minerali e dalle sorgenti saline, del sale e delle miscele saline contenenti cloruro di sodio, da impiegarsi o vendersi, esclusivamente, a scopo igienico e curativo.

L'autorizzazione non sarà mai data a chi non provi di avere nelle vicinanze delle polle o sorgenti saline apposito stabilimento chiuso, che sia ritenuto dall'Amministrazione adatto al permanente esercizio di una speciale vigilanza da parte degli agenti di finanza.

Su questi sali o miscele sarà dovuto dai produttori per tutto il cloruro sodico che contengono un diritto di monopolio pari al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico del sale industriale.

L'Amministrazione potrà sempre disporre che detti sali o miscele saline siano sofisticati col trattamento che riterrà opportuno e che sarà determinato da essa sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 6.

Preparazione di sale speciale per l'esportazione.

L'Amministrazione può autorizzare la preparazione, per l'esportazione all'estero, di sali speciali da tavola, con sale che sarà ceduto dall'Amministrazione stessa a prezzo speciale.

Art. 7.

Produzione del cloruro di sodio chimicamente puro.

La produzione e la vendita del cloruro di sodio chimicamente puro sono consentite a condizione che esso sia esclusivamente destinato a scopi scientifici o terapeutici e fabbricato esclusivamente con l'impiego di sale raffinato a tal fine ceduto dall'Amministrazione.

TITOLO III.

DEROGHE AL DIVIETO DI IMPORTAZIONE.

Art. 8.

Introduzione di sale per le industrie.

Gli esercenti le industrie, alle quali è concesso il sale in esenzione da imposta, possono introdurlo direttamente dalla Sicilia e dalla Sardegna, dalle isole minori ad esse adiacenti e dalle Colonie italiane, limitatamente alle quantità occorrenti per le rispettive industrie ed osservate le disposizioni di cui al successivo art. 45.

Art. 9.

Cautele per l'introduzione del sale di cui al precedente articolo.

Il sale direttamente importato dagli esercenti le industrie di cui all'articolo precedente deve essere a spese di questi sofisticato, con l'osservanza delle prescrizioni dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Tale sofisticazione può essere effettuata sia nei luoghi di produzione, sia negli stabilimenti nei quali il sale deve essere impiegato.

L'Amministrazione può consentire, alle condizioni e norme da essa stabilite, che si prescinda dalla sofisticazione per il sale destinato agli stabilimenti industriali, i quali offrano tutte le garanzie per l'esercizio di una efficace vigilanza.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, in relazione alle vigenti leggi doganali ed alla presente legge, stabilirà le norme alle quali vanno subordinati l'importazione ed il trasporto del sale nel continente.

Art. 10.

Introduzione di sale per stabilimenti industriali della zona franca di Napoli e dei porti franchi.

Gli stabilimenti industriali nei porti franchi e quelli eretti a regime di deposito franco, nella zona aperta del comune di Napoli, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, possono introdurre direttamente dalle isole non soggette a monopolio e dalle Colonie italiane, il sale occorrente all'esercizio della loro industria, con esonero dal pagamento di diritto di monopolio.

Art. 11.

Importazione per uso personale.

L'Amministrazione può autorizzare la importazione per esclusivo uso personale, dall'estero, dalle isole non soggette a monopolio e dalle Colonie italiane, di sali speciali da tavola, nella quantità non eccedente 5 chilogrammi, col pagamento del diritto di monopolio nella misura del 150 per cento del prezzo per il sale superiore da tavola fissato nella tariffa per la vendita al pubblico.

Art. 12.

Importazione di sale estratto da acque minerali e da sorgenti per uso igienico e curativo.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo può essere data senza limitazione di quantità per il sale estratto per uso igienico e curativo da acque minerali e da sorgenti. Sull'intera quantità di cloruro di sodio contenuto in detti sali è dovuto un diritto di monopolio nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale comune.

Art. 13.

Importazione di tipi speciali di sale alimentare.

L'Amministrazione può autorizzare la importazione dall'estero di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio del Regno soggetto a monopolio a condizione che la vendita sia fatta esclusivamente per mezzo dell'Amministrazione medesima, alle condizioni da essa stabilite volta per volta.

Art. 14.

Importazione di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale.

Può essere autorizzata l'importazione dall'estero di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale purchè non siano destinati a scopo alimentare o curativo.

Sul cloruro sodico contenuto nei detti prodotti è dovuto il diritto di monopolio uguale al prezzo stabilito per il sale industriale dalla tariffa per la vendita al pubblico.

Art. 15.

Importazione di carbonato di sodio.

E' permessa l'importazione senza pagamento del diritto di monopolio della soda con la classificazione di carbonato di sodio, anche quando il detto prodotto contenga più di 25, ma non più di 50 per cento di cloruro di sodio.

Art. 16.

Importazione degli estratti di carne, dei brodi condensati salati e delle minestre preparate.

Gli estratti di carne, i brodi condensati salati e le minestre salate sono ammessi all'importazione in esenzione di diritto di monopolio anche quando contengano più di 25, ma non più di 50 per cento di cloruro di sodio.

Nel caso in cui il cloruro di sodio contenuto nei prodotti ecceda il limite del 50 per cento, è dovuto sulla intera quantità di esso il diritto di monopolio in misura uguale al prezzo fissato per il sale comune dalla tariffa per la vendita al pubblico.

Art. 17.

Importazione del presame.

E' permessa l'importazione del presame contenente anche più di 25 per cento di cloruro di sodio. In tal caso però sulla intera quantità di cloruro di sodio che vi è contenuto, è dovuto un diritto di monopolio nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale raffinato.

Art. 18.

Importazione del cloruro di sodio puro.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato può autorizzare la importazione del cloruro di sodio puro destinato, per uso scientifico, ai laboratori chimici di pubblici Istituti delle provincie del Regno soggette a monopolio col pagamento di un diritto di monopolio nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale raffinato.

Art. 19.

Importazione dei sali potassici di Stassfurt.

E' permessa la importazione in esenzione da diritto di monopolio, dei sali potassici di Stassfurt, conosciuti sotto il nome di cainite, carnallite e silvina, anche se contengano oltre il 25 per cento, ma non più del 50 per cento di cloruro di sodio, a condizione che siano destinati, per solo uso di concimazione agricola, agli Istituti agrari che saranno designati dal Ministero delle finanze.

Art. 20.

Importazione dei colori.

E' permessa la importazione dei colori di qualsiasi sorta anche se contengano più di 25, ma non più di 50 per cento di cloruro di sodio. I colori organici sintetici possono essere importati anche se contengano più di 50 per cento di cloruro di sodio.

Sulle quantità di cloruro di sodio eccedenti il 25 per cento è tuttavia dovuto sempre il diritto di monopolio nella misura uguale al prezzo per la vendita al pubblico del sale industriale.

TITOLO IV.

DELLA VENDITA.

Art. 21.

Prezzo dei sali.

I prezzi di vendita al pubblico dei sali commestibili e quelli di cessione dei sali destinati ad uso dell'agricoltura, della pastorizia, dell'industria e delle arti sono stabiliti nella tariffa contenuta nella tabella *A*) allegata alla presente legge, e potranno essere variati con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il prezzo del sale concesso alle industrie in esenzione da imposta è fissato con decreto Ministeriale.

Le norme per la vendita dei sali a prezzo speciale sono pure stabilite con decreto Ministeriale.

Art. 22.

Determinazione del prezzo dei nuovi tipi di sale e dei sali commestibili in nuovi speciali condizionamenti.

I prezzi relativi ai nuovi tipi di sale, che vengano introdotti dall'Amministrazione, ed ai sali commestibili che essa mettesse in vendita in nuovi condizionamenti speciali, saranno stabiliti con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 23.

Sale in esenzione da imposta.

Non è soggetto ad imposta il sale comune destinato alla preparazione dei concimi per l'agricoltura ed alle industrie:

1° della produzione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato) e del cloruro di ammonio;

2° della riduzione dei minerali e della lavorazione del ferro e dell'acciaio;

3° dei colori e delle materie intermedie necessarie alla loro produzione;

4° della depurazione dell'acqua con la permutite, o con sostanze analoghe per comportamento e funzione.

Art. 24.

Estensione delle categorie d'industria ammesse alla cessione del sale in esenzione da imposta.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Ministro per l'economia nazionale, il trattamento di cui all'articolo precedente può essere esteso ad altre industrie che, per natura o per importanza economica, siano assimilabili a quelle indicate nel detto articolo o che abbiano speciale importanza per l'economia del paese.

Art. 25.

Sale ceduto a prezzi speciali.

Il sale è ceduto a prezzo speciale alle industrie specificate nella tabella *A*, allegata alla presente legge.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Ministro per l'economia nazionale, potrà tale trattamento essere esteso ad altre industrie, per le quali l'impiego del sale abbia una particolare importanza.

Art. 26.

Sale per esperimenti industriali.

Il sale occorrente per importanti esperimenti di nuove industrie o di nuovi processi industriali può essere concesso dall'Amministrazione dei monopoli di Stato in esenzione da imposta od a prezzo speciale.

Art. 27.

Restituzione d'imposta alla esportazione delle carni salate, del burro salato e dei formaggi.

Per le carni salate, il burro salato ed i formaggi che si esportano all'estero e non provengano dal territorio del Regno escluso dal monopolio è concessa la restituzione dell'imposta sul sale nella misura indicata nella tabella *B*) allegata alla presente legge.

Non si fa luogo alla restituzione per le quantità inferiori a 50 chilogrammi e per le provviste di bordo.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Ministro per l'economia nazionale, la restituzione dell'imposta potrà essere accordata alla esportazione di altri prodotti non considerati nella tabella *B* di cui sopra.

Art. 28.

Restituzione del diritto di monopolio alla esportazione dei sali e delle miscele saline ad uso igienico e curativo.

Sul cloruro sodico contenuto nei sali e nelle miscele saline estratti dalle acque minerali a scopo igienico e curativo, che siano esportati all'estero, è concessa la restituzione del diritto di monopolio pagato a norma dell'art. 5.

TITOLO V.

TUTELA PREVENTIVA DEL MONOPOLIO.

Art. 29.

Zona di vigilanza doganale e zona di vigilanza intorno alle saline.

Oltre la zona di vigilanza, di cui all'art. 66 della legge doganale, ne è costituita una speciale intorno a tutte le saline del continente per la estensione di dieci chilometri, a partire dal limite di esse.

Art. 30.

Detenzione, deposito e trasporto dei sali entro la zona doganale e la zona di vigilanza.

I sali che vengono detenuti, depositati o trasportati entro le zone di cui al precedente art. 29 in quantità eccedente i cinque chilogrammi sono vincolati a bolletta di legittimazione.

Allo stesso vincolo sono soggetti i sali detenuti, depositati o trasportati in quantità maggiore di 50 chilogrammi fuori delle zone suddette.

Art. 31.

Introduzione dei sali nei depositi franchi e nei porti franchi.

E' vietato introdurre sali nei depositi franchi.

La introduzione ed il deposito del sale nei porti franchi sono ammessi con l'osservanza delle norme da stabilirsi con Regio decreto, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quelli per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

Art. 32.

Deposito dei sali nelle zone di vigilanza della Sicilia.

Nelle zone di vigilanza stabilite, in conformità della legge doganale, lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, è vietato tenere depositi di sale.

Sono esclusi dal divieto:

1° i depositi delle saline in regolare coltivazione;

2° l'abitato principale delle città, la cui popolazione agglomerata arriva ai diecimila abitanti.

Il deposito del sale può tuttavia essere autorizzato dall'Amministrazione anche nel territorio comunale oltre il perimetro delle città indicate e negli altri comuni delle dette provincie.

Le quantità di sale che si tengono dai mercanti al minuto non sono considerate come deposito quando non superino la quantità ragguagliata alla media del consumo locale di un semestre.

Art. 33.

Rilascio della bolletta di legittimazione.

La bolletta di legittimazione prescritta dal precedente articolo 30 non può essere rilasciata a chi non comprovi di avere acquistati sali dagli organi autorizzati alla vendita.

Art. 34.

Validità delle bollette di legittimazione.

La bolletta di legittimazione per il trasporto è esclusivamente valida perchè si raggiunga il luogo di destinazione nel tempo e per la via che vi sono indicati.

La validità delle bollette di legittimazione per la detenzione ed il deposito non può eccedere la durata di quattro mesi.

Art. 35.

Transito dei sali. Divieto del trasporto di sale dai luoghi non soggetti a monopolio in quelli che vi sono soggetti.

Il transito dei sali, nel territorio del Regno soggetto a monopolio, è permesso alle condizioni e con le cautele stabilite col regolamento.

I sali non possono essere trasportati dal territorio del Regno non soggetto a monopolio in altri luoghi soggetti al monopolio senza autorizzazione dell'Amministrazione.

Art. 36.

Cabotaggio nelle isole di Sicilia e di Sardegna.

Il trasporto dei sali in cabotaggio nelle isole di Sicilia e di Sardegna è soggetto alla bolletta di cauzione secondo le leggi doganali.

Art. 37.

Approdo delle navi.

Le navi che abbiano tutto il loro carico o una parte di esso di sale non possono, tranne nei porti indicati nel regolamento, approdare, ancorare, prendere terra o mettersi in comunicazione con la spiaggia, eccetto il caso di forza maggiore.

Non è considerata parte del carico la provvista di bordo.

Art. 38.

Scaricamento, caricamento ed ancoraggio e partenza delle navi.

Lo scaricamento, il caricamento, l'ancoraggio, l'entrata e la uscita delle navi con carico totale o parziale di sale sono soggetti alle disposizioni della legge doganale, tranne per quanto riguarda la presentazione del manifesto, la quale deve avvenire entro le dodici ore da quella dell'arrivo nei porti ove è permesso lo sbarco, ed entro quattro ore nei casi di approdo, per forza maggiore, nei porti dove non è permesso lo sbarco.

Art. 39.

Provviste di bordo delle navi ancorate.

Il sale costituente la provvista di bordo delle navi ancorate deve essere posto sotto suggello e chiuso in un luogo sicuro delle navi o depositato nei magazzini della dogana per essere verificato il giorno della partenza.

Art. 40.

Trasporti marittimi di sale per conto dell'Amministrazione.

Prima dell'inizio del carico di una nave che debba trasportare sale per conto dell'Amministrazione, a cura degli agenti di finanza deve essere accertato che le stive siano in condizione di essere efficientemente chiuse dopo la esecuzione del carico.

A carico ultimato, con altra visita, sarà accertata la chiusura dei boccaporti e di tutti gli accessi alle stive nelle quali è stato caricato il sale. Tutte le dette chiusure debbono essere suggellate o piombate e la integrità di esse dovrà essere controllata all'arrivo.

Con apposito verbale redatto in contraddittorio col capitano della nave e da allegare al manifesto di carico, verranno descritte le caratteristiche dei piombi o suggelli e saran fatte risultare tutte le formalità compiute alla partenza della nave.

Art. 41.

Attingimento di acqua da sorgenti e polle salse ed asportazione di sabbie marine, terre salifere ed acqua del mare.

E' vietato, senza autorizzazione dell'Amministrazione, di attingere acqua dalle sorgenti e polle salse, e di asportare sabbie marine o terre salifere.

E' vietata l'asportazione dell'acqua del mare, quando possa ledere interessi del monopolio; negli altri casi l'asportazione è permessa con l'osservanza delle disposizioni del regolamento.

Art. 42.

Divieto di cessione dei sali concessi in esenzione da imposta od a prezzo speciale.

I sali concessi in esenzione da imposta od a prezzo speciale non possono, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, cedersi nè adoperarsi per uso diverso da quello per il quale fu fatta la concessione.

Art. 43.

Trasporto del sale dalla Sicilia e dalla Sardegna.

Quando il trasporto marittimo dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna e dalle minori isole adiacenti, tanto per la introduzione nel Regno nei casi previsti dalla presente legge, quanto per la esportazione, avvenga con navi di una portata minore di 50 tonnellate, deve essere data cauzione, per il sale da trasportare, nella misura uguale al prezzo di vendita al pubblico.

Lo scarico della bolletta di cauzione avverrà in conformità delle leggi doganali e, quando si tratti di esportazione, previo certificato dell'Autorità consolare del porto della destinazione dichiarata, attestante l'avvenuto sbarco.

Art. 44.

Licenza di vendita del sale al pubblico e condizioni nelle quali il sale deve essere venduto.

E' proibito vendere sale al pubblico senza licenza dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed acquistarne presso chi non sia autorizzato alla vendita.

Il sale deve essere venduto nelle condizioni nelle quali esce dagli stabilimenti e dai magazzini del Monopolio senza alterazione e senza mescolanza di qualità.

Art. 45.

Prescrizioni da osservarsi nelle autorizzazioni, concessioni, deroghe ed eccezioni alle norme generali sul monopolio.

In tutti i casi nei quali la legge permetta o l'Amministrazione autorizzi deroghe ai generali divieti, od eccezioni al trattamento generale, ovvero siano consentite speciali concessioni, oltre alle norme e disposizioni della legge e del regolamento, spetta sempre all'Amministrazione di prescrivere, in via generale e per i casi particolari, discipline, cautele, vincoli o formalità, obbligatorie perchè si possa esplicare l'attività autorizzata o permessa o si possa godere della speciale eccezione o concessione.

Art. 46.

Spese di vigilanza.

In tutti i casi nei quali l'Amministrazione creda conveniente compiere accertamenti od eseguire servizio speciale di vigilanza anche permanente sulle operazioni o lavorazioni nelle quali si impieghi sale concesso in esenzione di imposta o di diritto di monopolio od a prezzo speciale o di cui sia stata consentita la introduzione od importazione diretta, ovvero su tutte le altre attività od operazioni comunque autorizzate o permesse a norma della legge e del regolamento, la spesa relativa è a totale carico degli industriali che godano dell'autorizzazione, concessione o permesso.

PARTE SECONDA.

MONOPOLIO DEL TABACCO.

TITOLO I.

ESTENSIONE DEL MONOPOLIO.

Art. 47.

Oggetto del monopolio.

La fabbricazione, preparazione, importazione e vendita dei tabacchi e dei prodotti derivati del tabacco sono riservate allo Stato.

La produzione, fabbricazione, preparazione, importazione e vendita dei succedanei del tabacco sono vietate.

La coltivazione dei tabacchi può essere consentita nei casi previsti dalla presente legge.

La importazione dei tabacchi per conto dello Stato è esente da dazio di confine.

Art. 48.

Definizione del tabacco agli effetti fiscali.

Agli effetti delle leggi doganali e di quelle sui monopoli è considerato come tabacco il prodotto di qualsiasi pianta classificata botanicamente nel genere « nicotiana ».

Si considerano come succedanei del tabacco tutte le sostanze preparate atte a surrogare il tabacco da fumo o da fiuto.

Art. 49.

Territorio soggetto a monopolio.

Tutto il territorio del Regno è soggetto al monopolio del tabacco fatta eccezione della provincia di Zara e dei comuni di Livigno e Campione d'Intelvi.

Art. 50.

Limiti alla libertà di fabbricazione dei tabacchi nei territori non soggetti a monopolio.

Nei territori non soggetti a monopolio, la fabbricazione dei tabacchi lavorati è subordinata al rilascio, da parte della Direzione generale dei monopoli di Stato, di speciale licenza, che può essere in qualunque momento revocata.

Contro il provvedimento di revoca emesso dal direttore generale dei monopoli è ammesso ricorso al Ministro per le finanze che provvede definitivamente.

Gli ispettori e gli altri funzionari incaricati della predetta Direzione generale nonchè gli ufficiali ed agenti della Regia guardia di finanza possono sempre accedere negli stabilimenti, depositi e magazzini e verificare la merce in corso di lavorazione ed i prodotti finiti.

Art. 51.

Divieto della fabbricazione di tabacchi similari a quelli del monopolio nella provincia di Zara.

Nella provincia di Zara è in ogni caso vietata la fabbricazione di tabacchi lavorati che, per la denominazione o per le caratteristiche estrinseche od intrinseche, siano da considerarsi, a giudizio della Direzione generale dei monopoli di Stato, similari a quelli di produzione del monopolio italiano.

Contro il divieto è ammesso ricorso al Ministro per le finanze che provvede definitivamente.

Art. 52.

Coltivazione del tabacco.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato può:

1° eseguire direttamente, in qualunque parte del Regno, la coltura del tabacco;

2° concedere, nel territorio del Regno soggetto a monopolio, la coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle Manifatture dello Stato, o per l'esportazione.

La coltivazione è disciplinata con apposito regolamento approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

TITOLO II.

DEROGHE AL DIVIETO DI FABBRICAZIONE.

Art. 53.

Preparazione dei prodotti derivati del tabacco.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato potrà, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 47 della presente legge, autorizzare la preparazione dei prodotti derivati del tabacco.

TITOLO III.

DEROGHE AL DIVIETO DI IMPORTAZIONE.

Art. 54.

Provviste personali.

E' consentita, in deroga al divieto di cui al precedente art. 47, e previo pagamento del diritto di monopolio, la importazione dei tabacchi lavorati, semprechè servano al consumo personale dell'importatore, fino a 4 chilogrammi nelle dogane di primo ordine ed in quelle di secondo ordine, prima classe, fino a 2 chilogrammi nelle altre dogane.

Per la importazione di quantità superiore ai 4 chilogrammi occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione.

Art. 55.

Importazione dell'Haschish.

Può essere autorizzata l'importazione dell'Haschish per uso medicinale con l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal Ministro per le finanze.

TITOLO IV.

DELLA VENDITA.

Art. 56.

Prezzi di vendita.

I prezzi di vendita al pubblico delle diverse specie e qualità di tabacchi lavorati nazionali sono stabiliti dalla tariffa contenuta nella tabella *C)* allegata alla presente legge e possono essere variati con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

I prezzi massimi di vendita al pubblico dei tabacchi esteri sono fissati con decreto Reale; entro il limite massimo il prezzo delle singole specie e qualità è stabilito con decreto Ministeriale.

I prezzi dei prodotti derivati del tabacco sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato può consentire che, negli alberghi, ristoratori, stabilimenti balneari e negli altri luoghi di pubblico ritrovo, i quali siano classificati di lusso, nei vagoni ristoranti e nei grandi magazzini, al prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi, dei quali vi sia autorizzato lo smercio, venga aggiunto un sopraprezzo da determinarsi, caso per caso, dall'Amministrazione stessa.

Art. 57.

Soppressione od istituzione di qualità e specie di tabacchi e determinazione dei prezzi relativi.

Le qualità e specie dei tabacchi possono essere stabilite o soppresse con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

I prezzi delle nuove qualità e specie sono fissati col decreto che le stabilisce.

TITOLO V.

TUTELA PREVENTIVA DEL MONOPOLIO.

Art. 58.

Divieto della seminagione e coltivazione del tabacco e della costruzione e detenzione di meccanismi preordinati alla lavorazione di esso.

Sono vietate, senza licenza dell'Amministrazione, la seminagione, la coltivazione ed il trapiantamento del tabacco.

E' vietato di costruire e detenere meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione del tabacco, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Art. 59.

Introduzione di tabacchi nei depositi franchi e nei porti franchi.

E' vietato introdurre tabacco nei depositi franchi.

La introduzione ed il deposito dei tabacchi nei porti franchi sono ammessi con l'osservanza di particolari norme da stabilirsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quelli per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

Nei porti franchi è vietata qualsiasi lavorazione o manipolazione dei tabacchi all'infuori della cernita e del condizionamento in colli dei tabacchi in foglia, le quali operazioni debbono peraltro essere effettuate con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 60.

Detenzione, deposito e trasporto dei tabacchi nazionali.

I tabacchi nazionali e quelli di provenienza estera posti in vendita dal Monopolio, che siano detenuti, depositati o trasportati in quantità superiore a 2 chilogrammi nelle zone di vigilanza stabilite dalla legge doganale, sono vincolati a bolletta di legittimazione.

Allo stesso vincolo sono soggetti i tabacchi medesimi che siano detenuti, depositati o trasportati in quantità superiore a 10 chilogrammi al di qua delle zone di vigilanza predette.

Art. 61.

Detenzione, deposito e trasporto di tabacchi lavorati esteri.

I tabacchi importati dall'estero in conformità dell'art. 54 sono soggetti, per la detenzione, il deposito, il trasporto, a bolletta doganale che provi l'eseguito pagamento del diritto di monopolio.

La bolletta è valida:

1° per un mese dalla data per i tabacchi introdotti in quantità non maggiore di 5 ettogrammi;

2° per sei mesi dalla data per i tabacchi introdotti in quantità maggiore.

Art. 62.

Rilascio della bolletta di legittimazione.

La bolletta di legittimazione prescritta dal precedente art. 60 non può essere rilasciata a chi non comprovi di avere acquistato i tabacchi dagli organi autorizzati alla vendita.

Art. 63.

Validità della bolletta di legittimazione.

La bolletta di legittimazione per il trasporto è esclusivamente valida perchè si raggiunga il luogo di destinazione nel tempo e per la via che vi sono indicati.

Il termine di validità della bolletta di legittimazione per la detenzione ed il deposito sarà stabilito di volta in volta dall'Amministrazione.

Art. 64.

Transito dei tabacchi.

Il transito dei tabacchi nel territorio del Regno è permesso alle condizioni e con le cautele stabilite col regolamento.

Art. 65.

Approdo ed ancoraggio di navi cariche di tabacco.

Le navi che abbiano tutto il loro carico o una parte di esso di tabacchi non possono, tranne nei porti indicati nel regolamento, approdare, ancorare, prendere terra o mettersi in comunicazione con la spiaggia, eccetto il caso di forza maggiore.

Non è considerata parte del carico la provvista di bordo.

Sono del pari stabiliti con regolamento i porti dove è permesso l'approdo delle navi con tabacchi destinati al deposito od alla esportazione.

Art. 66.

Richiamo di disposizioni stabilite per il monopolio del sale.

Le norme degli articoli 38, 39, 44, 45 e 46 relative al monopolio del sale si applicano anche ai tabacchi.

PARTE TERZA.

REATI E PENE.

TITOLO I.

CONTRAVVENZIONI.

Art. 67.

Mancanza di sale in confronto delle quantità indicate dal manifesto e dalle dichiarazioni.

Per ogni chilogramma di sale che si trovi mancante nelle navi cariche o nei depositi doganali privati, quando la mancanza oltrepassi il calo regolamentare indicato nella polizza di carico, è dovuta dal capitano o da chi ha l'obbligo della custodia un'ammenda uguale al prezzo di vendita al pubblico del sale aumentata di un decimo.

La stessa ammenda è dovuta dal capitano della nave per la quantità mancante in confronto del carico, quando nei trasporti marittimi di sale per conto dell'Amministrazione si riscontri, all'arrivo della nave, che le stive non si trovano in condizioni di assoluta chiusura o si constati effrazione od alterazione dei piombi o suggelli.

Salve, in entrambi i casi, le pene a carico di chi si sia reso responsabile della sottrazione.

Art. 68.

Attingimento di acque salse.
Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare.

Chiunque, senza permesso dell'Amministrazione, attinge acqua dalle sorgenti o polle salse, o asporta sabbie marine o terre salifere è punito con un'ammenda da L. 50 a L. 200, a meno che non ricorra il caso dell'applicazione delle maggiori pene per il contrabbando.

E' punito con la stessa ammenda chiunque asporti acqua del mare senza l'osservanza delle cautele stabilite nel regolamento.

Art. 69.

Mancanza di tabacco
in confronto delle quantità indicate dal manifesto.

Il capitano della nave con carico di tabacco, qualora si trovi differenza in più o in meno nel numero dei colli, in confronto del manifesto, è punito con l'ammenda di L. 75 per chilogramma se trattasi di tabacco in foglia, e di L. 200 se trattasi di tabacco lavorato.

Agli effetti della determinazione dell'ammenda il peso dei colli mancanti sarà calcolato sulla media tra il massimo ed il minimo peso degli altri colli di tabacco componenti il carico.

Salva la pena a carico di chi si sia reso responsabile della sottrazione.

Art. 70.

Differenza di peso nella dichiarazione per tabacco.

Chiunque, avendone l'obbligo, dichiari, per la introduzione di tabacchi nel territorio del Regno soggetto a monopolio, una quantità minore di quella presentata, è punito, se la differenza oltrepassi il 5 per cento del peso dichiarato, con un'ammenda, per ciascun chilogramma che si riscontri in più, di L. 75, se trattasi di tabacco in foglia, di L. 200, se trattasi di tabacco lavorato.

Art. 71.

Omessa dichiarazione di tabacchi lavorati
da parte dei viaggiatori.

Il viaggiatore che ometta di dichiarare alla dogana tabacchi lavorati, in quantità non superiore ad un chilogramma, è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 300.

Art. 72.

Adulterazione o mescolanza dei generi di monopolio da parte dei rivenditori o trasportatori. Cessione di generi fra rivenditori.

I magazzinieri, le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, i conduttori o appaltatori di trasporto che adulterino i generi di monopolio o mescolino le qualità sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 2000, salve le maggiori pene stabilite dal codice penale.

E' considerata come adulterazione la bagnatura del sale e quella del tabacco che si vende a peso.

I generi adulterati o mescolati sono soggetti a confisca.

I trasportatori inoltre possono essere tenuti al risarcimento del danno.

Con la stessa ammenda sono puniti i rivenditori, che cedano ad altri rivenditori o ne acquistino sali o tabacchi, quando da ciò sia derivato danno all'Amministrazione.

Art. 73.

Vendita di generi di monopolio senza licenza
od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.

Chiunque vende generi di monopolio senza licenza è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200, se trattasi di sali; da L. 100 a L. 500, se trattasi di tabacchi.

Chiunque compra sale o tabacchi da persona non autorizzata alla vendita è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200.

Art. 74.

Inosservanza di prescrizioni stabilite
a tutela del monopolio del sale.

E' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1500 chiunque, essendovi tenuto, non osservi le norme od ogni altra prescrizione stabilita:

1° per la produzione, fabbricazione e preparazione dei sali, nei casi in cui siano state autorizzate dall'Amministrazione;

2° per la introduzione ed il deposito dei sali nei porti franchi;

3° per la introduzione consentita, in conformità della presente legge, dalle Colonie e dalle Isole italiane non soggette a monopolio, dei sali ad uso delle industrie;

4° per l'impiego dei sali concessi dal Monopolio in esenzione da imposta od a prezzo speciale;

5° per la detenzione, il deposito ed il trasporto dei sali nei casi previsti dall'art. 30 della presente legge.

Art. 75.

Inosservanza di prescrizioni
stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi.

E' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 4000 chiunque, essendovi tenuto, non osservi le norme od ogni altra prescrizione stabilita:

1° per la introduzione ed il deposito dei tabacchi nei porti franchi;

2° per le operazioni di cernita e condizionamento in colli dei tabacchi greggi nei porti franchi;

3° per la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco;

4° per la detenzione, il deposito ed il trasporto dei tabacchi lavorati nei casi previsti dall'art. 60 della presente legge.

Art. 76.

Concorso delle pene del contrabbando.

Qualora nei casi previsti dal presente titolo vi sia frode o tentativo di frode, avranno applicazione le maggiori pene previste nel titolo seguente.

Art. 77.

Confisca — Sospensione dell'agevolezza fiscale.

In tutti i casi previsti dagli articoli 74 e 75 la merce a cui si riferisce la contravvenzione potrà essere confiscata.

Nei casi dei numeri 3 e 4 dell'art. 74 si farà luogo alla sospensione della agevolezza fiscale per un periodo da cinque giorni a tre mesi.

Art. 78.

Fabbricazione, nei territori non soggetti a monopolio, di tabacchi lavorati senza licenza.

Chiunque, nei territori non soggetti a monopolio, fabbrichi tabacchi senza la licenza prescritta dall'art. 50 della presente legge, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2500. La fabbrica sarà inoltre chiusa, qualora l'Amministrazione non ritenga opportuno di autorizzarne l'esercizio col rilascio della licenza.

Il fabbricante che incorra nella infrazione agli obblighi stabiliti dal secondo comma dello stesso art. 50 è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500 e sarà inoltre ordinata la chiusura della fabbrica qualora il contravventore sia già incorso in altra contravvenzione alla stessa disposizione.

Art. 79.

Fabbricazione nella provincia di Zara di tabacchi similari a quelli del Monopolio.

Chiunque, nella provincia di Zara, fabbrichi tabacchi similari a quelli del Monopolio in violazione della disposizione dell'art. 51 della presente legge, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

Sarà inoltre ordinato lo scondizionamento, il disfacimento e la distruzione dei prodotti ed in caso che il contravventore sia già incorso in altra contravvenzione alla stessa disposizione si fa luogo anche alla chiusura della fabbrica ed alla confisca dei prodotti.

Art. 80.

Infrazioni non previste specialmente.

Chiunque incorra in qualunque infrazione alle disposizioni della presente legge o del relativo regolamento od alle prescrizioni emanate dall'Amministrazione ai sensi dei precedenti articoli 45 e 66 per cui non sia già prevista una pena pecuniaria, sarà punito con l'ammenda non minore di L. 25 nè maggiore di L. 300.

TITOLO II.

DELLA ASSOCIAZIONE CONTRABBANDIERA E DEL CONTRABBANDO.

CAPO I. — *Associazione contrabbandiera.*

Art. 81.

Pene per l'associazione contrabbandiera come reato a sè.

Quando tre o più persone si associano per commettere contrabbando, ciascuna di esse è punita, per il solo fatto dell'associazione, con la detenzione da uno a sei mesi.

Se vi siano promotori, direttori o capi dell'associazione, la pena per essi è della detenzione da tre mesi ad un anno.

CAPO II. — *Contrabbando.*

Art. 82.

Produzione, preparazione e vendita di sali, di tabacchi, di prodotti derivati e succedanei del tabacco — Seminagione, trapiantamento e coltivazione di piante di tabacco senza licenza.

Commette contrabbando:

1° chiunque produce, fabbrica o prepara sale fuori dei casi consentiti dalla presente legge o senza licenza in quelli consentiti;

2° chiunque, senza licenza dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, semina ovvero trapianta, coltiva, cura od allestisce tabacco;

3° chiunque fabbrica o prepara tabacco, prodotti derivati del tabacco, salvo il caso previsto dall'art. 53 della presente legge, ed ogni altra sostanza atta a surrogare l'uso del tabacco da fiuto o da fumo.

La preparazione di sigarette con tabacchi provenienti dal Monopolio costituisce contrabbando solo quando sia fatta a fine di commercio;

4° chiunque vende succedanei del tabacco o residui di tabacchi lavorati ovvero sali, tabacchi, prodotti derivati del tabacco, non provenienti dal Monopolio.

Art. 83.

Importazione dei sali e dei tabacchi e dichiarazione fraudolenta di tabacco lavorato.

Commette contrabbando:

1° chiunque introduce o importa nel territorio nazionale soggetto a monopolio sali o miscele saline, salvo i casi nei quali la introduzione od importazione sia permessa od autorizzata ai sensi della presente legge;

2° chiunque introduce o importa tabacco in foglia, tabacco semilavorato, succedanei, e prodotti derivati del tabacco;

3° chiunque importa tabacchi lavorati esteri, anche nei casi permessi dall'art. 54 della presente legge, senza pagamento del relativo diritto di monopolio;

4° chiunque dichiara, agli agenti doganali, qualità di tabacchi lavorati diverse da quelle che voglia introdurre e che importino un maggiore diritto di monopolio.

Art. 84.

Detenzione, deposito e trasporto di tabacchi greggi e semilavorati — Tabacchi per la esportazione e per provviste di bordo — Tabacchi greggi di coltivazioni autorizzate non coperti da documenti di legittimazione — Tabacchi e sali di origine estera.

Commette contrabbando:

1° chiunque detenga, trasporti o abbia in deposito tabacchi greggi, tabacchi semilavorati, avanzi di foglia o di lavorazione di provenienza illegittima;

2° chiunque detenga, trasporti o abbia in deposito, senza i prescritti documenti di legittimazione, tabacchi greggi delle coltivazioni autorizzate, a meno che trattisi del concessionario e salvo in quest'ultimo caso la penalità stabilita nel regolamento previsto dall'art. 52;

3° chiunque detenga, trasporti od abbia in deposito tabacchi lavorati, i quali o sull'involucro esterno o sul condizionamento o sui singoli pezzi siano muniti di etichetta con la leggenda « esportazione » o di bollo « per provvista di bordo »;

4° chiunque, senza la bolletta di pagamento del diritto di monopolio, detenga, trasporti od abbia in deposito tabacchi di origine estera che non siano stati venduti dal Monopolio o sali importati a norma dell'art. 11 della presente legge.

Art. 85.

Contrabbando nel transito.

Chiunque, a norma degli articoli 35 e 64 della presente legge, è autorizzato a trasportare sali e tabacchi in transito attraverso il territorio del Regno soggetto a monopolio, è

responsabile di contrabbando qualora, nella verificazione all'uscita secondo le norme stabilite nel regolamento, sia accertata qualità o quantità diversa da quella dichiarata.

Art. 86.

Esportazione senza permesso di foglie di tabacco — Esportazione di sali dalla Sicilia e dalla Sardegna — Trasporto sali in cabotaggio.

Commette contrabbando:

1° chiunque esporta o tenta di esportare all'estero senza permesso tabacchi greggi nazionali oppure esporta o tenta di esportare quantità o partite diverse da quelle autorizzate;

2° chiunque esporta sali per l'estero dalla Sardegna, dalla Sicilia ed isole minori ad esse adiacenti, con navi di una portata minore di 50 tonnellate, senza bolletta di cauzione;

3° chiunque esporta sali in cabotaggio lungo le coste della Sardegna, della Sicilia ed isole minori ad esse adiacenti senza bolletta di cauzione.

Art. 87.

Contrabbando nei depositi franchi e nei porti franchi.

Commette contrabbando:

1° chiunque, all'infuori della cernita e del condizionamento in colli, permessi dall'art. 59 della presente legge, nei porti franchi, lavora o manipola tabacchi in foglia;

2° chiunque introduce sali o tabacchi nei depositi franchi.

Art. 88.

Depositi di sale lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina.

Commette contrabbando chiunque violi il divieto del deposito del sale nelle zone doganali stabilite lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia e chiunque, avendo ottenuto permesso del deposito di sale, violi le norme fissate nel permesso.

Nel primo caso si considera in contrabbando tutta la quantità di sale tenuta in deposito; nel secondo la quantità di cui non può essere giustificata l'uscita.

Art. 89.

Cessione od uso diverso di sali dati alle industrie.

Commette contrabbando chiunque cede, vende, acquista od impiega in uso diverso da quello autorizzato i sali ceduti dal Monopolio in esenzione da imposta od a prezzo speciale od introdotti dalle Colonie, dalla Sicilia, dalla Sardegna ed isole minori, ad uso di determinata industria.

Art. 90.

Detenzione di meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione del tabacco.

Commette contrabbando chiunque detiene, senza permesso dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, meccanismi od utensili preordinati alla lavorazione del tabacco.

Art. 91.

Altri casi di contrabbando.

Oltre i casi che la legge determina specificatamente come tale, costituisce contrabbando ogni frode consumata o comunque tentata dell'imposta, del prezzo o diritto di monopolio sul consumo dei sali e dei tabacchi.

CAPO III. — *Pene per il contrabbando.*

Art. 92.

Multa fissa e multa proporzionale — Confisca.

Eccettuato il caso particolarmente previsto dal successivo art. 93, il contrabbando è sempre punito:

1° con la multa fissa di L. 250 per i tabacchi, di L. 50 per i sali;

2° con una multa proporzionata alla quantità di generi nella seguente misura per chilogramma:

a) per il tabacco greggio da L. 50 a L. 200;

b) per qualunque specie di tabacco lavorato da L. 100 a L. 400;

c) per il sale da L. 2 a L. 5.

Le frazioni di chilogramma sono calcolate per chilogramma intero.

Le multe stabilite dai numeri 1° e 2° lettera *b*) sono ridotte a metà per i prodotti derivati del tabacco e per i succedanei del tabacco;

3° con la confisca dei generi in contrabbando, degli attrezzi, meccanismi, utensili impiegati per commettere il reato, delle bestie, veicoli, barche, bastimenti e di qualunque altro mezzo, appositamente adoperati per il trasporto del genere in contrabbando. La confisca ha luogo anche quando le dette cose appartengano a persona estranea al reato.

Art. 93.

Pene speciali per la detenzione di meccanismi ed utensili, per la seminagione, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza licenza.

La detenzione di meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione dei tabacchi è punita con la multa da L. 50 a L. 1000 oltre alla confisca.

La seminagione clandestina di tabacco è punita con la multa fissa di L. 250.

Il trapiantamento clandestino è punito con la stessa multa fissa oltre a quella di L. 10 per ogni pianta trapiantata; la coltivazione clandestina con la multa fissa di L. 250 e con quella di L. 20 per ogni pianta coltivata; salva in entrambi i casi anche l'applicazione della pena stabilita per la seminagione clandestina quando risulti che le piante clandestinamente trapiantate o coltivate provengano da semenzaio non autorizzato. La pena stabilita per la coltivazione clandestina resta assorbita quando vi sia stato anche trapiantamento clandestino.

In ogni caso si fa luogo allo sradicamento ed alla distruzione delle piantine e delle piante adulte.

Per le altre infrazioni in materia di coltivazione di tabacco, si applicano le sanzioni stabilite dagli speciali regolamenti.

Art. 94.

Pene per i recidivi ed i reiteratori.

Oltre alle pene pecuniarie ed alla confisca prevista nei precedenti articoli, è applicata la detenzione da sei giorni a sei mesi e la vigilanza speciale della pubblica sicurezza da uno a tre anni al recidivo in contrabbando ed al reiteratore.

E' recidivo colui che, avendo riportata condanna per un contrabbando con sentenza dell'Autorità giudiziaria divenuta definitiva, commetta un nuovo contrabbando.

E' reiteratore colui che, dopo due precedenti contrabbandi, non definiti da sentenza di condanna, ma risultanti da decisione amministrativa o comunque provati, commetta un nuovo contrabbando.

Per stabilire la recidiva e la reiterazione non ha influenza il tempo trascorso fra i diversi contrabbandi.

Art. 95.

Pene per il contrabbando abituale.

Il contrabbando commesso da un solo contrabbandiere, abitualmente dato al contrabbando, senza concerto con altri, è punito, secondo le circostanze del fatto e la importanza del contrabbando, con la detenzione da sei giorni a due anni, e con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza da uno a tre anni, oltre le pene pecuniarie e la confisca.

Si reputa come abitualmente dato al contrabbando l'individuo che sia stato condannato per tre di questi reati anche se la condanna risulti da unica sentenza.

Per stabilire l'abitualità non ha influenza il tempo trascorso fra i diversi contrabbandi.

Art. 96.

Pene per il contrabbando commesso dall'associazione contrabbandiera.

Il contrabbando commesso da tutti o da alcuni dei componenti dell'associazione contrabbandiera ed anche da uno solo degli associati, quando il colpevole abbia agito previo concerto con i soci, è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza da uno a tre anni, oltre le pene pecuniarie e la confisca, indipendentemente dalle altre pene stabilite dall'art. 81 per i promotori, direttori, capi o partecipanti.

Art. 97.

Pene per il contrabbando a mano armata od in unione, e per il contrabbando con falsificazione o corruzione.

Il contrabbando è punito con la detenzione da tre a cinque anni e con la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza da uno a tre anni, oltre le pene pecuniarie e la confisca:

1° quando avvenga a mano armata od in unione di tre o più persone quantunque non armate. Sotto il nome di armi s'intendono quelle indicate nell'art. 155 del codice penale;

2° quando vi sia stata sottrazione od asportazione di bolli dei pubblici uffici, o contraffazione di bolli, od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce o del genere in contrabbando;

3° quando siasi operato il contrabbando col mezzo di corruzione di impiegati dello Stato o di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

Art. 98.

Pene per gli impiegati dello Stato e per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Gli impiegati dello Stato, compresi gli impiegati ed agenti delle Amministrazioni autonome e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i quali incorrano in reato di contrabbando colpito da pena restrittiva della libertà personale e da vigilanza speciale della pubblica sicurezza, sono puniti col massimo della detenzione e della vigilanza speciale e col triplo della multa, oltre la confisca e la detenzione.

Nel caso di corruzione, salve le pene previste dal codice penale, sono inoltre puniti con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute e non sia, comunque, inferiore a L. 500.

Art. 99.

Pene per i militari della Regia guardia di finanza.

I militari della Regia guardia di finanza che commettano contrabbandi o colludano con altri per frodare il diritto di monopolio sul consumo dei sali e dei tabacchi, sono puniti con le pene stabilite nella prima parte dell'art. 188 e, secondo il valore del danno, nell'art. 207 del codice penale per l'esercito, ferme restando le pene pecuniarie e la confisca stabilite dalla presente legge.

Art. 100.

Pene per i corrieri, capitani, addetti a servizi di trasporto, pubblici esercenti, spedizionieri.

Sono puniti col massimo della pena i corrieri, i capitani e le persone di servizio dei battelli a vapore, gli impresari o conduttori di vetture pubbliche, gli agenti delle ferrovie esercitate da imprese private ed in genere tutti coloro che sono adibiti a servizi pubblici di trasporto, gli spedizionieri, i padroni o direttori di alberghi, caffè od altri luoghi pubblici, i quali incorrano in contrabbando colpito da pena corporale e da vigilanza speciale.

Art. 101.

Aggravamento della pena per i reati comuni commessi in occasione del contrabbando.

Per i reati di falso, di resistenza ed oltraggio alla forza pubblica, di lesioni personali e di omicidio, commessi in occasione del contrabbando, sarà applicato il massimo della pena stabilita dal codice penale, indipendentemente dalle pene comminate per il contrabbando.

CAPO IV. — *Concorso di più persone nei reati di contrabbando e di associazione contrabbandiera — Favoreggiamento — Ricettazione.*

Art. 102.

Eccezioni alle disposizioni del codice penale.

Le disposizioni del codice penale circa il concorso di più persone in uno stesso reato, il favoreggiamento e la ricettazione sono applicabili ai reati di associazione contrabbandiera o di contrabbando, con le seguenti eccezioni:

1° è sempre considerato quale coautore nell'associazione contrabbandiera colui che scientemente e volontariamente abbia fornito all'associazione stessa, od a taluno che ne faccia parte, armi, munizioni, denaro o mezzi di trasporto necessari al contrabbando;

2° il complice nel contrabbando commesso dall'associazione od in quelli aggravati dalle circostanze materiali di cui all'art. 97 che ignori l'esistenza dell'associazione o delle circostanze aggravanti, non è soggetto ai relativi inasprimenti di pena. Incorrerà tuttavia nelle pene indicate dall'art. 94 se recidivo o reiteratore; in quelle dell'art. 95 se contrabbandiere abituale;

3° la ricettazione di cose provenienti da contrabbando è punita con la medesima pena stabilita per gli autori del reato, ma non applicata nel massimo.

CAPO V. — *Disposizioni diverse.*

Art. 103.

Concorso degli agenti di polizia giudiziaria nella repressione del contrabbando.

L'accertamento dei reati contemplati dalla presente legge spetta agli ufficiali ed agenti della Regia guardia di finanza ed agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Nei limiti delle attribuzioni loro assegnate dai particolari regolamenti, sono agenti di polizia giudiziaria gli impiegati ed agenti finanziari designati a concorrere alla repressione dei reati previsti dalla presente legge.

Art. 104.

Perquisizioni.

In caso di indizi di contrabbando potrà in ogni tempo procedersi a visite e perquisizioni domiciliari in qualunque parte del territorio del Regno con l'intervento dell'Autorità giudiziaria, ovvero con l'assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria o di un delegato del podestà del luogo.

Art. 105.

Responsabilità civile degli impresari, capitani, conduttori o capi di stabilimenti.

Nel contrabbando che si commetta nelle stazioni delle ferrovie, nei battelli a vapore, nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie, nei caffè od altri luoghi pubblici, gli impresari, i capitani, i conduttori, i padroni o capi degli stabilimenti sono, come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi.

Art. 106.

Obbligo al pagamento solidale delle multe.

I condannati per uno stesso contrabbando sono tenuti in solido al pagamento delle multe a ciascuno di essi inflitte.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI.

Art. 107.

Arresto dei contravventori.

Coloro che incorrono in reati previsti dalla presente legge possono essere arrestati in caso di flagranza di contravvenzione o di contrabbando sempre che il reato sia accompagnato da altro reato punito con pena restrittiva della libertà personale, ovvero in caso di flagranza di associazione per contrabbando o di contrabbando punito con pena restrittiva della libertà personale, oltre la multa.

Negli altri casi sarà operato il fermo se trattasi di persona sconosciuta, finchè essa non abbia provato la propria identità dinanzi all'Autorità competente a conoscere del reato, giusta il successivo art. 111, e, se sia suddito estero, finchè non dia idonea cauzione per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese.

Art. 108.

Sequestro dei mezzi di trasporto.

I mezzi di trasporto e tutte le altre cose che servirono od erano comunque destinate a commettere il reato, anche nei casi in cui non siano soggetti a confisca, possono essere sequestrati per rispondere del pagamento delle pene pecuniarie e delle spese.

Art. 109.

Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate.

Per la redazione del relativo verbale gli agenti debbono provvedere ad accompagnare la persona alla quale sia contestato un reato di cui nella presente legge ed a far trasportare i generi, gli attrezzi, utensili o meccanismi ed i mezzi di trasporto che siano prodotto o che abbiano in qualsiasi modo relazione col reato al più prossimo ufficio-vendita od alla più prossima dogana.

Quando in prossimità del luogo ove fu fatto il fermo non siavi un ufficio-vendita, all'ufficio predetto è sostituito il più vicino magazzino, ed il titolare di questo dovrà prendere in consegna le cose od i mezzi di trasporto sequestrati con le debite cautele per conservarne l'identità.

Il proprietario o la persona presso cui si trovavano possono richiedere la restituzione dei mezzi di trasporto o delle cose soggetti a confisca depositando, se si tratti di mezzi di trasporto soggetti a confisca, una somma uguale al loro valore e, negli altri casi, una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti, delle spese e delle pene pecuniarie. La somma da depositare ai sensi di questo capoverso è determinata insindacabilmente dall'Amministrazione.

La restituzione sarà negata, quando, per la istruzione del processo, sia reputato necessario ritenere le cose sequestrate.

Se vi è pericolo di deperimento o la custodia è difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, l'ufficio-vendita o la dogana possono, previa autorizzazione dell'organo giurisdizionale competente a conoscere il reato, procedere alla vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati i generi di monopolio, i surrogati del tabacco e gli utensili e meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco. I mezzi di trasporto con caratteristiche particolarmente adatte al contrabbando debbono, in tal caso, essere previamente ridotti in modo da non più prestarsi alla frode.

In ogni caso l'Amministrazione non risponde del deperimento e di ogni altro danno che abbiano potuto subire le cose sequestrate.

Art. 110.

Compilazione e contenuto del processo verbale.

Il processo verbale di accertamento dei reati previsti dalla presente legge è compilato dagli agenti scopritori.

In esso si deve indicare la data, il nome, il cognome e qualità degli scopritori del reato, dei colpevoli e dei testimoni se ve ne sono, il fatto che costituisce il reato, con tutte le circostanze di luogo e di tempo, la qualità e quantità ed il valore delle cose sequestrate, gli articoli della legge a cui si riferisce il reato e le dichiarazioni delle persone a cui è contestato il reato.

Il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dalle dette persone e da chi lo ha compilato. Se vi è chi non sappia scrivere, o se la persona a cui è contestato il reato ricusi di sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale.

La persona a cui è contestato il reato ha diritto di averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 111.

Competenza dell'intendente di finanza.

Competenza dell'autorità giudiziaria.

Le pene pecuniarie previste dalla parte III, titolo I, della presente legge sono applicate dall'intendente di finanza con decreto penale ai sensi del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796.

La cognizione del reato di contrabbando e la decisione sulla impugnazione del decreto penale emesso dall'intenden-

te di finanza, ai sensi del precedente comma, appartiene, esclusivamente, al Tribunale.

Art. 112.

Reati fiscali connessi con altri reati.

Quando i reati previsti dalla presente legge siano talmente connessi con reati comuni che la prova dell'uno sia la prova dell'altro, la causa è rimessa al giudice competente per il reato comune. Compiuto il giudizio per il reato comune, si procederà innanzi al giudice competente per il reato fiscale.

Art. 113.

Conversione delle pene pecuniarie. Inapplicabilità alle pene pecuniarie della sospensione della esecuzione.

Le pene pecuniarie previste dalla parte terza della presente legge, anche se applicate col decreto penale dell'intendente di finanza, sono convertibili nella detenzione secondo le norme stabilite dal codice penale e dal codice di procedura penale.

Ad esse non è in alcun caso applicabile il beneficio della sospensione della esecuzione della condanna.

Art. 114.

Prescrizione dell'azione penale.

L'azione giudiziaria per il contrabbando si prescrive in cinque anni; per le contravvenzioni in due anni.

La prescrizione si interrompe con ogni atto giudiziario o quando il colpevole incorra in un nuovo contrabbando od in una nuova contravvenzione, punibili con pena uguale o più grave.

Art. 115.

Definizione amministrativa dei reati non puniti con pena corporale.

In qualunque stadio del procedimento e fino a quando non sia divenuto definitivo il decreto penale dell'intendente di finanza o non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, è ammessa la definizione amministrativa dei reati previsti dalla presente legge e che non siano puniti con pena restrittiva della libertà personale.

La domanda è nulla, se non è integrata dal deposito di una somma a garanzia delle spese e delle pene pecuniarie nella misura che sarà insindacabilmente stabilita dall'Amministrazione.

La decisione è emessa dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, la quale ha facoltà di ordinare la confisca e di fissare la somma da pagarsi nei limiti del minimo e del massimo della pena pecuniaria.

Per i reati, previsti dalla presente legge, che siano commessi dai viaggiatori in arrivo dall'estero, la decisione amministrativa può essere emessa, per conto dell'Amministrazione dei monopoli, dai capi degli uffici doganali nei limiti della loro competenza secondo le leggi doganali.

Art. 116.

Riscossione delle pene pecuniarie.

Vendita delle cose confiscate e sequestrate.

La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nelle cause per reati previsti dalla presente legge è effettuata dai contabili delegati, i quali provvedono altresì alla vendita degli utensili e dei mezzi di trasporto caduti in confisca attenendosi ai modi ed alle forme prescritte dal regolamento.

Gli oggetti invece, che, dopo la definizione del reato, devono restare sequestrati a garanzia dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese sono venduti secondo le disposizioni del penultimo comma dell'art. 109. Prima che sia eseguita la vendita, potranno peraltro essere riscattati mediante il pagamento dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese per cui fu pronunziata condanna.

Art. 117.

Riscossione coattiva delle pene pecuniarie.

Alla riscossione coattiva delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dovute in forza dei giudicati, si procederà con la procedura mobiliare e immobiliare stabilita dal R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Art. 118.

Cancellazione delle inscrizioni ipotecarie.

La cancellazione delle inscrizioni ipotecarie, prese per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dovute all'Erario, allora quando l'obbligazione sia estinta, è eseguita a cura e spese dell'interessato, sul consenso rilasciato in forma amministrativa dall'intendente di finanza.

Art. 119.

Ripartizione dei proventi contravvenzionali.

Per la ripartizione dei proventi contravvenzionali valgono le disposizioni della legge doganale e delle altre leggi comuni ai reati in materia tributaria.

Art. 120.

Applicazione della legge doganale e del codice penale.

Ai reati riguardanti il monopolio dei sali e dei tabacchi sono applicabili, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge, le disposizioni del codice penale, del codice di procedura penale e quelle della legge doganale.

Art. 121.

Regolamento.

Il regolamento per la esecuzione della presente legge sarà emanato con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Ogni disposizione riguardante il trattamento tributario del sale e dei tabacchi e la difesa del Monopolio, che non sia riprodotta o richiamata nella presente legge, è abrogata.

E' pure abrogato l'art. 18 della legge 21 luglio 1902, numero 427.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA ALLEGATO *A*)

Tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei sali.

QUALITÀ DEI SALI	Prezzo per quintale Lire	*Avvertenze*
Sale comune	150	
Sale macinato o similare	250	
Sale raffinato	400	
Sale superiore da tavola	500	
Sale comune per la salagione dei pesci	40	
Sale macinato per la salagione dei pesci	50	
Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati all'esportazione	40	
Sale per la pastorizia	30	
Sale comune per l'industria del freddo e per la preparazione dei vini spumanti	80	
Sale raffinato per la preparazione del presame o caglio	120	
Sale per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previste dalla presente tariffa	40	
Sale per la fabbricazione dei sal speciali da tavola destinati all'esportazione	—	Il prezzo è stabilito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato in relazione al prezzo di costo.
Sale per la preparazione della soda e derivati, per la riduzione dei mineral, per la lavorazione del ferro e dell'acciaio, per la industria dei colori, per la depurazione dell'acqua a mezzo della permutite e per la preparazione dei concimi	—	Il prezzo è determinato con decreto Ministeriale in relazione al prezzo di costo.
Salaccio	15	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA ALLEGATO *B*)

Restituzione del diritto di monopolio sul sale, per il burro, per il formaggio e per le carni che si esportano all'estero.

GENERE ESPORTATO	Misura della restituzione per ogni quintale Lire
Burro salato	3 —
Formaggi pecorini, caciocavalli, provoloni	6, 50
Formaggi di grana, Emmenthaler, Gruyères, Gorgonzola e formaggi uso pecorino	4, 30
Formaggi Gruyère di Tenda, Bra o Nostrale	3, 50
Formaggi Castelmagno, Bruss, Fontina di Tenda, Stracchino di Milano o qualsiasi altra qualità di formaggi salati non classificati, esclusi i margarinati	2, 35
Carni insaccate	4 —
Carni preparate con salamoia o per strofinazione di sale	8, 60

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA ALLEGATO *C*)

Tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi nazionali.

A) TABACCHI DA FUMO.

1. — SIGARI.

		Prezzo per sigaro
A foggia estera.		
Regalia	L.	2.—
Cavour	»	2.—
Londres	»	1.60
Britanica (*a*)	»	1.30
Trabucos	»	1.25
Medianitos	»	1.—
Minghetti	»	0.90
Grimaldi	»	0.65
Brasile	»	0.65
Cuba Portorico (*a*)	»	0.65
Esteri misti (*a*)	»	0.45
Ungheresi corti (*a*)	»	0.40
Superiori.		
Trieste	L.	1.15
Madera	»	0.85
Toscani attenuati	»	0.85
Comuni.		
Virginia	L.	0.65
Toscani	»	0.65
Napoletani	»	0.65
Sella	»	0.45

2. — SIGARETTI.

		Prezzo per sigaretto
Branca	L.	0.40
Dama	»	0.40
Avana	»	0.35
Roma (tipo toscano)	»	0.25

3. — SIGARETTE.

		Prezzo per sigaretta
Superiori.		
Savoia	L.	0.45
Orientali	»	0.35
Uso Egiziano	»	0.35
Uso Russo	»	0.35
Eneo	»	0.35
Eja!	»	0.275
Serraglio	»	0.275
Levante	»	0.275
Eva	»	0.275
Comuni.		
Giubek	L.	0.22
Macedonia (tipo esportazione)	»	0.22
Gloria (*a*)	»	0.22
Macedonia	»	0.16
Sport (*a*)	»	0.16
Virginia	»	0.14
Maryland	»	0.14
Nazionali	»	0.14
Kentucky	»	0.10
Indigene	»	0.095
Popolari	»	0.075

(*a*) La vendita dei prodotti contrassegnati con la lettera *a*) è limitata alle provincie che saranno determinate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

4. — TRINCIATI.

Per sigarette.

	Prezzo per ettogramma
Serraglio	L. 26.50
Sceltissimo	» 21.50
Scelto	» 16.50
Fino (*a*)	» 11.50
Macedonia	» 14 —
Maryland	» 11.50
Drama (*a*)	» 10 —
Dolce 1ª qualità	» 9.50

Per pipa.

Superiore Italia	L. 10.50
Spuntature 1ª qualità	» 9 —
Forte 1ª qualità	» 7 —
Tre Re finissimo (*a*)	» 7 —
2ª qualità comune	» 5.50
3ª qualità comune (*a*)	» 3.50

B) TABACCHI DA FIUTO.

1° RAPATI.

1ª qualità.

	Prezzo per ettogramma
Nostrale	L. 3 —
Santa Giustina	» 3 —
Rapè naturale	» 3 —
Foglietta	» 3 —
Pizzichino	» 3 —

2ª qualità.

Radica fermentata	L. 2 —
Macubino	» 2 —
Scaglietta nera-forese-rossa	» 2 —

2. — POLVERI.

Superiori:

Leccese	L. 4 —
Sant'Antonino	» 4 —
Sun di Spagna	» 4 —

1ª qualità.

Erbasanta	L. 3 —
Leccese	» 3 —
Sant'Antonino	» 3 —

3. — CARADÀ.

1ª qualità.

Levante	L. 3 —

2ª qualità.

Comune	L. 2 —
Radica Correra	» 2 —

4. — ZENZIGLI.

1ª qualità	L. 3 —
2ª qualità	» 2 —

(*a*) La vendita dei prodotti contrassegnati con la lettera *a*) è limitata alle provincie che saranno determinate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Avvertenze. — I rivenditori hanno l'obbligo di vendere intatte e chiuse come sono fornite, le scatole, le boettine e i pacchetti dei tabacchi che contengono singolarmente, per ogni rispettiva specie di prodotti, quantità non superiori a quelle qui appresso indicate:
Grammi 100 di tabacchi da fiuto, grammi 250 di trinciati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 736.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1929, n. 102.

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia e delle Associazioni territoriali aderenti, ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, nonchè alle Associazioni di grado inferiore ad essa aderenti;

Visto il Nostro decreto 4 maggio 1928, n. 1049, col quale è stato approvato il nuovo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Vista la domanda in data 9 novembre 1928 con la quale la presidenza della detta Confederazione chiede sia provveduto al riconoscimento giuridico ed alla approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia e delle ventitre dipendenti Associazioni territoriali; la prima, costituita come Associazione sindacale di secondo grado aderente alla Confederazione, le altre, costituite come Associazioni sindacali di primo grado a circoscrizione regionale od interprovinciale, aderenti anch'esse alla Confederazione, nonchè alla Federazione suindicata;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia, aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Sono del pari riconosciute, a norma della legge e del regolamento suindicati, le seguenti Associazioni sindacali di primo grado — aderenti alla Confederazione suddetta, nonchè alla Federazione di cui al primo comma del presente articolo — ed aventi competenza territoriale sulle Provincie a fianco di ciascuna indicate:

1. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati del Piemonte, con competenza territoriale sulle provincie di Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli e con sede a Torino;

2. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati della Liguria, con competenza territoriale sulle provincie di Genova, Imperia, Savona e Spezia e con sede a Genova;

3. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati per le provincie di Bergamo, Como, Milano, Pavia, Sondrio e Varese, con sede a Milano;

4. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati per le provincie di Brescia, Cremona e Mantova, con sede a Brescia;

5. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati per le provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine e Venezia, con sede a Venezia;

6. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati per le provincie di Bolzano, Verona, Vicenza e Trento, con sede a Verona;

7. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati della Venezia Giulia, con competenza territoriale sulle provincie di Fiume, Gorizia, Pola, Trieste e Zara e con sede a Trieste;

8. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati per le provincie di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, con sede a Parma;

9. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati per le provincie di Bologna, Ferrara e Modena, con sede a Bologna;

10. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati della Romagna, con competenza territoriale sulle provincie di Forlì e Ravenna e con sede a Forlì;

11. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati per le provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia e Siena, con sede a Firenze;

12. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati per le provincie di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa, con sede a Livorno;

13. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati delle Marche, con competenza territoriale sulle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino e con sede ad Ancona;

14. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati dell'Umbria e della Sabina, con competenza territoriale sulle provincie di Perugia, Rieti e Terni e con sede a Perugia;

15. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati del Lazio, con competenza territoriale sulle provincie di Frosinone, Roma e Viterbo e con sede a Roma;

16. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati degli Abruzzi e Molise, con competenza territoriale sulle provincie di Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara e Teramo e con sede ad Aquila;

17. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati per le provincie di Avellino, Benevento e Napoli, con sede a Napoli;

18. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati per le provincie di Matera, Potenza e Salerno, con sede a Salerno;

19. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati delle Puglie, con competenza territoriale sulle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e con sede a Bari;

20. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati della Calabria, con competenza territoriale sulle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e con sede a Catanzaro;

21. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati della Sicilia Occidentale, con competenza territoriale sulle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani e con sede a Palermo;

22. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati della Sicilia Orientale, con competenza territoriale sulle provincie di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa e con sede a Catania;

23. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati della Sardegna, con competenza territoriale sulle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari e con sede a Cagliari.

E' approvato lo statuto della Federazione e delle Associazioni predette, secondo il testo che si allega al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a termine di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti la Federazione e le Associazioni suindicate.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti della Federazione e delle Associazioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 72. — SIROVICH.

Statuto della Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia e delle dipendenti Associazioni territoriali.

I. — *Costituzione e scopi.*

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia con lo speciale ordinamento stabilito dal presente statuto.

Art. 2.

La Federazione, considerando la proprietà non solo come dominio assoluto delle persone sulle cose, ma anche come una funzione sociale, ha per scopo:

a) curare la tutela generale della proprietà edilizia, favorendone lo sviluppo tecnico ed economico, in armonia con l'interesse della Nazione e delle sue attività produttive;

b) studiare e risolvere, nei quadri ed in conformità alle leggi, i problemi economici, sindacali e sociali relativi alla proprietà edilizia;

c) promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento dell'edilizia anche mediante la costituzione di enti speciali ai sensi e con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

d) nominare o designare i rappresentanti della proprietà edilizia in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia ad essa devoluta in forza di legge, regolamenti e deliberazioni confederali;

e) esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 3.

La Federazione aderisce alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, della quale osserva lo statuto ed i regolamenti.

In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, a termini della legge 3 aprile 1926, numero 563, essa ha, nei limiti di competenza fissati dalla leg-

ge anzidetta, dall'ordinamento confederale e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutti i proprietari di stabili siti nel territorio del Regno, e soggetti all'imposta sui fabbricati, anche se temporaneamente esenti, con esclusione però degli stabili di cui al capoverso dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, nonchè degli stabili di proprietà degli enti di cui all'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei suoi fini e per lo studio degli argomenti che interessano le categorie da essa rappresentate, la Federazione potrà provvedere:

a) alla rilevazione di dati e notizie concernenti il mercato edilizio (andamento dei costi di costruzione, delle pigioni, delle vendite, ecc.);

b) allo studio dei tipi e sistemi di costruzione più economici e meglio adatti secondo le zone;

c) allo studio dei problemi giuridici, amministrativi, tributari e sociali che interessano la proprietà edilizia ed occorrendo alla elaborazione delle relative proposte concrete;

d) alla raccolta degli usi e consuetudini che interessano le categorie federate, nonchè allo studio di tipi di contratti locatizi ai fini dell'assistenza verso i propri soci;

e) all'assistenza individuale dei soci, in materia amministrativa, tributaria, legale e tecnica.

Per i cômpiti di cui alle lettere *a*), *b*), la Federazione provvederà d'intesa con la Federazione nazionale fascista dei costruttori edili, in base alle direttive della Confederazione.

II. — *Le Associazioni territoriali.*

Art. 5.

La Federazione è formata dalle Associazioni territoriali costituite a norma del capoverso seguente ed alle quali aderiscono i proprietari dei fabbricati siti nella circoscrizione di ciascuna Associazione.

Possono essere costituite, nell'àmbito della Federazione, e giuridicamente riconosciute a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, le seguenti Associazioni territoriali tra proprietari di fabbricati:

1. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati del Piemonte (provincie di Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli), con sede a Torino;

2. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati della Liguria (provincie di Genova, Imperia, Savona e Spezia), con sede a Genova;

3. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati per le provincie di Bergamo, Como, Milano, Pavia, Sondrio e Varese, con sede a Milano;

4. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati per le provincie di Brescia, Cremona e Mantova, con sede a Brescia;

5. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati per le provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine e Venezia, con sede a Venezia;

6. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati per le provincie di Bolzano, Verona, Vicenza e Trento, con sede a Verona;

7. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati della Venezia Giulia (provincie di Fiume, Gorizia, Pola, Trieste e Zara), con sede a Trieste;

8. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati per le provincie di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, con sede a Parma;

9. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati per le provincie di Bologna, Ferrara e Modena, con sede a Bologna;

10. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati della Romagna (provincie di Forlì e Ravenna), con sede a Forlì;

11. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati per le provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia e Siena, con sede a Firenze;

12. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati per le provincie di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa, con sede a Livorno;

13. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati delle Marche (provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino), con sede ad Ancona;

14. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati dell'Umbria e della Sabina (provincie di Perugia, Rieti e Terni), con sede a Perugia;

15. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati del Lazio (provincie di Frosinone, Roma e Viterbo), con sede a Roma;

16. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati degli Abruzzi e Molise (provincie di Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara e Teramo), con sede ad Aquila;

17. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati per le provincie di Avellino, Benevento e Napoli, con sede a Napoli;

18. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati per le provincie di Matera, Potenza e Salerno, con sede a Salerno;

19. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati delle Puglie (provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto), con sede a Bari;

20. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati della Calabria (provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria), con sede a Catanzaro;

21. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati della Sicilia Occidentale (provincie di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani), con sede a Palermo;

22. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati della Sicilia Orientale (provincie di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa), con sede a Catania;

23. Associazione fascista tra proprietari di fabbricati della Sardegna (provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari), con sede a Cagliari.

Nuove Associazioni possono essere costituite, quando concorrano speciali motivi, per deliberazione del Consiglio generale della Federazione, da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, e con l'approvazione della Confederazione che ne promuove il riconoscimento giuridico.

L'ammissione delle Associazioni alla Federazione è deliberata dalla Giunta esecutiva della Federazione stessa, su domanda del presidente dell'Associazione richiedente, ed è ratificata dalla Confederazione. Avvenuta tale ratifica, le Associazioni sono considerate come aderenti alla Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche Associazione, deve comunicarne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro le decisioni della Confederazione è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

La iscrizione delle Associazioni alla Federazione importa per le Associazioni stesse l'obbligo di osservare il presente statuto.

Art. 6.

Ciascuna delle Associazioni facenti parte della Federazione potrà, previo consenso della Federazione stessa, isti-

tuire, nell'àmbito territoriale ad essa attribuito, proprie delegazioni, fissandone le delimitazioni e le attribuzioni in appositi regolamenti che dovranno essere deliberati dai Consigli direttivi ed approvati dalla Giunta esecutiva della Federazione con la ratifica della Confederazione.

Alle dette delegazioni può anche essere demandata dalle Associazioni da cui dipendono, e nei limiti di legge, la trattazione delle vertenze e questioni attinenti alla materia dei rapporti di lavoro.

III. — *Ammissione dei soci nelle Associazioni territoriali.*

Art. 7.

Possono far parte delle Associazioni iscritte alla Federazione tutte le persone ed enti che abbiano la proprietà di stabili soggetti all'imposta sui fabbricati, anche se temporaneamente esenti, esclusi gli stabili contemplati dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, nonchè quelli di proprietà degli enti di cui all'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

L'iscrizione avviene presso l'Associazione nel cui territorio sono situati gli stabili del richiedente.

Art. 8.

La domanda di ammissione a socio di una delle Associazioni dipendenti dalla Federazione dev'essere presentata al presidente dell'Associazione stessa e contenere la dichiarazione di accettare tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e da quello dell'Associazione, nonchè dalla disciplina dell'organizzazione. La domanda può essere presentata anche per il tramite della delegazione locale se, in conformità dell'art. 6, sia stata istituita.

Nella domanda dovranno indicarsi le generalità del richiedente nonchè la sede degli stabili ed il numero dei dipendenti. Ove trattisi di enti, dovranno indicarsi le generalità delle persone che hanno la rappresentanza legale degli enti stessi.

Se il richiedente non possegga i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, ovvero ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente, dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali, ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Federazione e successivamente alla Confederazione, e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio, che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui la iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

Cessa a tutti gli effetti di far parte dell'Associazione il socio che perde la qualità di proprietario di stabili.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

IV. — *Obblighi dei soci.*

Art. 9.

I soci sono tenuti ad informare l'Associazione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti ed a rimettere immediatamente all'Associazione, per l'esercizio delle funzioni di sua competenza, tutte le controversie che potessero sorgere con i dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con i rappresentanti delle Associazioni sindacali dei lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti dell'Associazione di cui fa parte.

E' fatto obbligo ai soci di fornire all'Associazione, di cui fanno parte, tutti gli elementi, notizie e dati che siano dalla stessa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Associazione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Associazione e quelle impartite, attraverso l'Associazione, dagli organi superiori.

V. — *Ammissione delle Associazioni alla Federazione.*

Art. 10.

L'adesione alla Federazione importa per le singole Associazioni territoriali un impegno triennale che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non pervenga formale dichiarazione di recesso.

Tale dichiarazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le Associazioni interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti verso la Federazione precedentemente alla scadenza del triennio.

Le Associazioni aderenti non possono recedere dalla Federazione se non previo consenso della Confederazione.

VI. — *Attribuzioni delle Associazioni territoriali.*

Art. 11.

Le Associazioni facenti parte della Federazione provvedono, nell'àmbito territoriale ad esse rispettivamente assegnato, e sotto le direttive della Federazione medesima, all'attuazione degli scopi fissati dal precedente art. 2.

Le Associazioni stesse provvedono a nominare o designare direttamente i propri rappresentanti in tutti gli enti ed organi in cui tale rappresentanza non sia riservata esclusivamente alla Federazione.

Art. 12.

Le Associazioni facenti parte della Federazione, in quanto giuridicamente riconosciute, assumono, ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, per il territorio di loro circoscrizione, la rappresentanza legale dei proprietari di stabili ad esse attribuiti.

Spetta alle dette Associazioni la competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti delle categorie rappresentate; spetta pure ad esse la rappresentanza dei proprietari di stabili dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tali funzioni sono regolati dalle norme di legge nonchè dallo statuto e dalle disposizioni confederali.

E' però facoltà della Federazione, sempre quando lo ritenga necessario ed utile ai fini dell'indirizzo generale dell'azione sindacale, di avocare a sè, per l'esercizio delle sue attribuzioni, la trattazione di qualsiasi vertenza attinente ai rapporti di lavoro tra i proprietari di stabili e i rispettivi dipendenti.

La Federazione può pure, previa autorizzazione della Confederazione, proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro, e intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura stessa e concernenti le categorie da essa rappresentate.

VII. — *Organi delle Associazioni territoriali e loro cómpiti.*

Art. 13.

Sono organi delle Associazioni facenti parte della Federazione:

a) l'assemblea generale;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Comitato esecutivo;
d) il presidente.

Art. 14.

L'assemblea generale è formata da tutti i proprietari inscritti all'Associazione. Essa si riunisce ordinariamente una volta all'anno, mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione e inserito nell'organo ufficiale della Federazione. Straordinariamente si riunisce sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia disposto dal presidente della Federazione o sia richiesto da un terzo dei soci.

L'assemblea, convocata e presieduta dal presidente dell'Associazione, nomina i membri del Consiglio direttivo, di cui determina di volta in volta il numero nei limiti fissati dal successivo art. 15. Nomina pure tre revisori dei conti dell'Associazione per l'esercizio successivo. Discute ed approva la relazione annuale sull'andamento dell'Associazione, ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente. Delibera inoltre sulle altre questioni che sono poste all'ordine del giorno.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Ove egli paghi più di mille lire di imposta erariale annua sui fabbricati, avrà diritto ad un voto aggiunto per ogni mille lire o frazione della detta imposta, oltre le prime mille.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. E' ammessa la facoltà di delega. Ogni socio non può avere più di quattro deleghe.

Le assemblee sono valide quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto a parteciparvi.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, le assemblee sono valide quando sia presente o rappresentato almeno un quarto dei soci.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo è composto di un numero di membri da 20 a 30, da eleggersi ogni due anni dall'assemblea dei soci. Esso elegge nel suo seno, ogni anno, un vice-presidente ed un tesoriere-economo. Elegge pure nel suo seno altri quattro membri, che col presidente, col vice-presidente e col tesoriere-economo costituiscono il Comitato esecutivo.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per l'attuazione delle direttive tracciate dalla Federazione.

Spetta pure ad esso di deliberare sul bilancio preventivo e sugli eventuali contributi suppletivi da richiedersi ai soci per esigenze straordinarie del funzionamento dell'Associazione. Le deliberazioni in materia di applicazione di contributi suppletivi non diventano esecutive se non dopo la ratifica della Federazione.

Provvede infine in materia disciplinare, a norma del successivo art. 20.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'Associazione. Il Consiglio si riunisce ordinariamente due volte all'anno, nei mesi di marzo e ottobre, per provvedere rispettivamente all'esame del conto consuntivo ed all'approvazione del bilancio preventivo, e straordinariamente sempre che lo giudichi opportuno il suo presidente o sia disposto dal presidente della Federazione o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti in carica.

Le sue adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica.

Ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di votazione pari, prevale il voto del presidente.

Art. 16.

Il Comitato esecutivo:

a) coadiuva il presidente nella esplicazione del suo mandato;
b) delibera sull'ammissione dei soci;
c) provvede alle nomine e designazioni di cui al secondo comma dell'art. 11;
d) nomina e licenzia il personale dell'Associazione, eccetto il segretario per il quale si provvede a norma dell'art. 30.

Nei casi di urgenza il Comitato esecutivo può esercitare tutti i poteri del Consiglio, salva ratifica di questo nella sua prima riunione successiva.

Art. 17.

Il presidente di ciascuna delle Associazioni facenti parte della Federazione è nominato dal presidente della Federazione, con la ratifica della Confederazione.

Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato.

Il presidente, sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Associazione, tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte quelle altre funzioni che gli siano delegate dall'assemblea o dal Consiglio direttivo o che siano a lui attribuite dalla Federazione, ed è responsabile della esatta osservanza delle istruzioni, deliberazioni e norme della Federazione.

La nomina del presidente non ha effetto se non è approvata a termini di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 18.

Il tesoriere-economo, nominato come all'art. 15, provvede alla amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio dell'Associazione. Egli ha l'obbligo di curare che la gestione delle entrate sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle istruzioni della Federazione, nonchè alle norme vigenti in materia per tutte le Associazioni confederate.

VIII. — *Provvedimenti disciplinari a carico dei soci.*

Art. 19.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che non osservino il presente statuto e le norme ed istruzioni dei competenti organi direttivi dell'Associazione, nonchè quelle delle Associazioni superiori.

Contro l'applicazione della censura gli interessati possono ricorrere al presidente della Federazione.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo provvede ad applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore

ai mesi sei, al socio che violi gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dal presente statuto, dallo statuto confederale e dalle istruzioni e deliberazioni dell'Associazione e delle organizzazioni superiori.

Il Consiglio direttivo provvede anche a deliberare la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero luogo alla precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nel precedente capoverso;

b) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che riveli difetto di senso nazionale e morale.

Contro l'applicazione dei provvedimenti suindicati è ammesso ricorso alla Federazione e successivamente alla Confederazione, e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

IX. — *Obblighi delle Associazioni verso la Federazione.*

Art. 21.

Le Associazioni dipendenti dalla Federazione sono tenute a fornire a questa tutti gli elementi, notizie e dati che siano richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Le Associazioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dalla Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

X. — *Norme comuni alla Federazione ed alle Associazioni dipendenti in materia di bilanci.*

Art. 22.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi delle Associazioni dipendenti dalla Federazione sono soggetti alla ratifica della Federazione.

Per la gestione finanziaria e contabile della Federazione e delle Associazioni dipendenti si applicano le norme vigenti per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio di tutte le Associazioni confederate.

XI. — *Organi della Federazione.*

Art. 23.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea generale;

b) il Consiglio generale;

c) la Giunta esecutiva;

d) il presidente.

Art. 24.

L'assemblea generale è costituita dai delegati delle Associazioni federate. A tale scopo ogni Associazione nomina ogni anno, entro il mese di gennaio, dandone comunicazione alla Federazione entro il mese successivo, un delegato per ogni mille iscritti regolarmente. E' ammessa la facoltà di delega, ma ogni delegato non potrà avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 25.

Spetta all'assemblea generale:

a) di proporre la terna degli eleggibili a presidente, a norma del successivo art. 30, e di nominare i membri elettivi del Consiglio generale;

b) di approvare il conto consuntivo della Federazione e ratificare i conti consuntivi delle Associazioni federate;

c) di deliberare le eventuali modificazioni allo statuto.

Essa può inoltre essere chiamata a pronunciarsi sulle questioni di indirizzo generale della Federazione e sugli atti di maggiore importanza per la vita di essa.

L'assemblea generale è convocata ordinariamente una volta all'anno nel mese di aprile, ed in via straordinaria tutte le volte che lo giudicherà opportuno il presidente o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei delegati. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, che dovrà essere spedita almeno otto giorni prima, e dovrà contenere l'indicazione del luogo, della data di convocazione e dell'ordine del giorno. Le adunanze si tengono a Roma e sono valide con l'intervento della maggioranza dei delegati.

In seconda convocazione, che potrà essere indetta contemporaneamente alla prima, e tenuta ad un'ora di distanza dalla prima, le adunanze sono valide con qualsiasi numero di intervenuti.

Le modificazioni statutarie devono essere però sempre approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

L'assemblea nomina ogni anno tre revisori dei conti per la verifica e la revisione dei conti consuntivi della Federazione.

I revisori dei conti durano in carica per l'esercizio successivo alla loro nomina.

Art. 26.

Il Consiglio generale è costituito dai presidenti delle Associazioni facenti parte della Federazione e da altri dieci membri nominati dall'assemblea. Ne fanno inoltre parte cinque membri, aggregati in qualità di esperti con voto consultivo, e nominati di anno in anno dal presidente della Federazione.

Ogni delegato vota pei quattro quinti del numero complessivo dei posti da coprirsi.

Sono eletti ai posti vacanti quelli che hanno riportato il maggior numero dei voti.

I consiglieri elettivi durano in carica quattro anni, si rinnovano per metà ogni biennio, e possono essere riconfermati. Per il primo biennio la sostituzione è determinata dalla sorte.

Il Consiglio nomina nel suo seno due vice-presidenti ed un tesoriere-economo che durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 27.

Spetta al Consiglio generale lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'attuazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni sei mesi; straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio, ed in seconda convocazione la presenza di almeno un

terzo dei consiglieri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 28.

Spetta inoltre al Consiglio generale di approvare il bilancio preventivo della Federazione e di ratificare i bilanci preventivi delle Associazioni dipendenti.

Spetta pure ad esso di deliberare la misura dei contributi obbligatori che possono essere imposti dalle Associazioni ai proprietari di fabbricati da esse rappresentati, a norma di legge. I contributi stessi saranno comprensivi del contributo dovuto alle organizzazioni superiori.

Spetta anche al Consiglio generale di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle Associazioni dipendenti e quelli che le Associazioni stesse riterranno necessario di imporre ai propri soci per esigenze particolari del proprio funzionamento.

La riscossione dei contributi obbligatori sarà fatta nei modi e nella misura stabiliti dalla legge e dalle disposizioni del Ministero delle corporazioni.

Spetta infine al Consiglio generale di deliberare su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali, sia di spettanza della Federazione che delle Associazioni dipendenti, deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione e dalle Associazioni stesse, in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da esse stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione ed alle Associazioni dipendenti dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 29.

In seno al Consiglio generale della Federazione è costituita una Giunta esecutiva composta di undici membri, e cioè:

a) del presidente, che la presiede;

b) dei due vice-presidenti;

c) del tesoriere-economo;

d) di sette consiglieri, nominati ogni due anni dal Consiglio generale.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle Associazioni alla Federazione;

c) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

d) delibera sull'applicazione dei provvedimenti disciplinari, a termini delle disposizioni dell'art. 33;

e) esercita, in caso di urgenza, tutti i poteri del Consiglio generale. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio generale nella prima riunione successiva, per la ratifica.

La Giunta si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno.

Art. 30.

Il presidente della Federazione è nominato, su terna designata dall'assemblea generale a norma del precedente articolo 25, dal presidente generale della Confederazione.

La nomina non diventa definitiva se non è approvata a termini di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato. Egli dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni. Vigila e cura l'osservanza della disciplina di tutta l'organizzazione ed adempie a tutte le funzioni che sono a lui demandate dal presente statuto, o che gli siano delegate dai competenti organi sociali od attribuite dalla Confederazione. Provvede, di propria iniziativa o su proposta degli organi della Federazione, a nominare speciali Commissioni interne per lo studio di problemi di particolare interesse. Spetta anche al presidente della Federazione di nominare i segretari delle Associazioni dipendenti, su proposta dei rispettivi Consigli direttivi, e con la ratifica della Confederazione, che ne promuove l'approvazione da parte del Ministero delle corporazioni.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito da uno dei vice-presidenti da lui delegato.

Art. 31.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio della Federazione è preposto il tesoriere-economo eletto dal Consiglio generale ai sensi dell'art. 26.

Al tesoriere-economo è anche devoluta l'alta vigilanza sull'andamento finanziario e contabile delle Associazioni dipendenti, riferendone, in casi di eventuali deficienze ed irregolarità, al presidente della Federazione per i provvedimenti necessari.

Egli ha altresì il còmpito di redigere lo schema di bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione.

XII. — *Gratuità delle cariche sociali.*

Art. 32.

Tutte le cariche della Federazione e delle Associazioni da questa dipendenti sono gratuite.

Alle cariche stesse e a delegati nelle assemblee possono essere nominati solamente i proprietari regolarmente iscritti, e, qualora trattisi di enti, le persone che ne hanno la legale rappresentanza.

XIII. — *Provvedimenti disciplinari a carico delle Associazioni.*

Art. 33.

La Giunta esecutiva della Federazione ha la facoltà di applicare la censura agli organi direttivi delle Associazioni dipendenti che non ottemperino agli obblighi derivanti dalle leggi e dalle istruzioni e deliberazioni degli organi superiori competenti.

In caso di recidiva in tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità, la Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio generale l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dagli articoli 48, 49, 50 e 51 dello statuto confederale.

XIV. — *Segretario generale della Federazione.*

Art. 34.

Il segretario generale della Federazione è nominato dal presidente generale della Confederazione, su designazione della Giunta esecutiva della Federazione.

Il segretario generale deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni.

Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere incarichi senza l'autorizzazione del presidente della Federazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario generale, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione, alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione ed alla disciplina del personale dipendente.

Il segretario generale interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo ed è responsabile del regolare funzionamento degli uffici della Federazione. Ha altresì facoltà di intervenire con voto parimenti consultivo nelle adunanze degli organi delle Associazioni dipendenti. Al segretario generale spetta infine la vigilanza sul personale addetto ai servizi ed uffici istituiti per le singole Associazioni e a quelli eventualmente costituiti per le delegazioni territoriali di cui all'art. 6.

XV. — *Scioglimento della Federazione.*

Art. 35.

In caso di scioglimento e di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dalla autorità competente provvederà alla realizzazione delle attività ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità al decreto Reale previsto dall'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 36.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 737.

REGIO DECRETO 27 settembre 1928, n. 3361.

Equiparazione dell'Istituto dei sordomuti « Lorenzo Prinotti » di Torino alle scuole pubbliche elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto dei sordomuti « Lorenzo Prinotti » di Torino si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Capo del Governo, Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto dei sordomuti « Lorenzo Prinotti » di Torino è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 26. — SIROVICH.

CONVENZIONE.

Fra i sottoscritti comm. prof. dott. Umberto Renda, Regio provveditore agli studi di Torino, in rappresentanza del Ministro per la pubblica istruzione, secondo l'autorizzazione in data 13 novembre 1926, e il comm. prof. Giulio Bellini, presidente dell'Istituto « Lorenzo Prinotti » per sordomuti poveri in Torino, si è convenuto quanto segue:

1° l'Istituto dei sordomuti « Lorenzo Prinotti » si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di 52 fanciulli e 40 fanciulle sordomute in età dell'obbligo scolastico;

2° l'Istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti;

3° l'Istituto « Lorenzo Prinotti » si obbliga ad impartire l'istruzione elementare ai sordomuti in esso accolti, mediante proprio personale abilitato ai sensi di legge, in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso.

Al detto personale corrisponderà lo stipendio pari al minimo legale per gli insegnanti elementari, detratta ogni spesa corrispondente agli utili della vita interna.

L'Istituto inoltre si obbliga di provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante con personale avventizio assunto in via provvisoria.

A questo e al personale assistente, regolarmente assunto in tale qualifica, sarà corrisposto dall'Istituto un compenso secondo le risorse finanziarie dell'Istituto stesso, tenendo possibilmente conto del trattamento fatto agli insegnanti elementari e al personale corrispondente dei ruoli statali;

4° il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto « Lorenzo Prinotti » di Torino come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso, a tutti gli effetti, l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti accolti;

5° il Ministero della pubblica istruzione, allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento, in modo particolare per i servizi scolastici, si obbliga ad un concorso di L. 8000 annue;

6° il numero dei fanciulli da istruirsi nell'Istituto « Lorenzo Prinotti » di Torino sarà portato dal numero attuale a quello di 92 a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1927-28;

7° la presente convenzione ha la durata di un quinquennio, e si intenderà confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza, ed entrerà in vigore dalla data del Regio decreto col quale l'Istituto dei sordomuti sarà dichiarato pubblica scuola per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia in ogni tempo, prevista dall'art. 44 del regolamento approvato col R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995.

Torino, 7 gennaio 1928 - Anno VI

Il Regio provveditore agli studi: U. RENDA.

Il presidente dell'Istituto « L. Prinotti »: GIULIO BELLINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 738.

REGIO DECRETO 14 novembre 1928, n. 3429.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto comunale per abitazioni minime, in Trieste.

N. 3429. R. decreto 14 novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo testo di statuto organico dell'Istituto comunale per abitazioni minime, con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 739.

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 3341.

Autorizzazione al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino ad accettare una donazione per l'istituzione della « Borsa di studio dott. Davide Todros ».

N. 3341. R. decreto 1° novembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino viene autorizzato ad accettare la donazione di cartelle del Prestito del Littorio 5 per cento del valore nominale di L. 10,000, elargite a suo favore dai signori Alice, Camillo ed Attilio Todros, per istituire, a favore di uno studente del predetto Istituto, una borsa di studio la quale porterà il nome di « Borsa di studio dott. Davide Todros ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1929 - Anno VII

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Conferma in carica di alcuni membri del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Si rende noto che con R. decreto 31 dicembre 1928-VII, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, vennero confermati nella carica di consiglieri di amministrazione delle poste e dei telegrafi i signori: S. E. il senatore cav. gr. cr. avv. Roberto De Vito, cav. gr. cord. prof. Cesidio Giovanni Di Pirro, gr. uff. dott. Ettore Cambi e il comm. Augusto Picconi.

(542)

Conferma in carica di un consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Si rende noto che con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, il comm. dott. Vittorio Marini, ispettore superiore del Tesoro nel Ministero delle finanze, venne confermato nella carica di consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

(543)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 46.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 febbraio 1929 - Anno VII

Francia	74.55	Belgrado	33.60
Svizzera	367.15	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.622	Albania (Franco oro)	266 —
Olanda	7.645	Norvegia	5.10
Spagna	295 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.652	Svezia	5.102
Berlino (Marco oro)	4.532	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.686	Danimarca	5.10
Praga	56.64		
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	71.35
Peso Argentino Oro	18.25	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	8.01	Rendita 3 % lordo	44.825
New York	19.075	Consolidato 5 %	82.75
Dollaro Canadese	19 —	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.075
Oro	368.06		

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.